

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 712

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PIZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1992

Proroga dei termini di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in materia di trattamento fiscale di biocarburanti

ONOREVOLI SENATORI. - Le vicende seguite ai provvedimenti adottati al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico nelle maggiori aree urbane del nostro Paese ripropongono l'urgenza di iniziative capaci di produrre risultati tangibili a breve termine.

È stato calcolato che gli autoveicoli con motore a benzina contribuiscono per il 73 per cento alle emissioni di ossido di carbonio, per il 41 per cento a quelle degli idrocarburi incombusti e per il 27 per cento a quelle degli ossidi di azoto.

È ovvio che, senza decisi interventi sulla qualità dei carburanti ed in particolare su quella delle benzine, non è immaginabile a breve-medio termine alcun miglioramento. Il parco automobilistico italiano ha un'età media di circa dieci anni e la catalizzazione è appena agli inizi: oggi meno del 2 per cento del parco è catalizzato e tale percentuale non oltrepasserà il 50 per cento nell'anno 2000.

Le revisioni degli autoveicoli vengono inoltre effettuate ogni dieci anni, con conseguenze immaginabili sulla messa a punto dei motori.

Come migliorare dunque la qualità delle benzine?

Sulla base dell'esperienza effettuata negli Stati Uniti la risposta più immediata appare l'impiego degli ossigenati, sia per le proprietà alto-ottaniche che ne fanno un sostituto ottimale del piombo e degli idrocarburi aromatici che per il notevole contributo al miglioramento della combustione, dovuto all'apporto di ossigeno.

E certamente tale impiego non può essere limitato al solo etere metil-terbutilico (MTBE) la cui attuale disponibilità non è sufficiente a risolvere il problema.

Si tenga presente, per avere un orientamento dei benefici, che l'aggiunta del 5 per cento di etanolo nella benzina consente di

ridurre del 12-15 per cento il contenuto di aromatici. Con tale quantità di etanolo si ha in pari tempo una riduzione superiore al 20 per cento nelle emissioni di monossido di carbonio.

Un preciso indirizzo relativo all'impiego dei composti ossigenati nelle benzine, è stato formulato dal Consiglio della Comunità economica europea fin dal 1985 con una direttiva, non ancora recepita dalla legislazione italiana, che fissa anche i limiti consigliati per trarre i maggiori benefici senza modifiche ai motori.

La direttiva stessa sottolinea altresì i favorevoli effetti derivanti da una minore dipendenza, anche se modesta, dalle importazioni di greggio.

Risulta quindi di estremo interesse la recente proposta, all'esame del Consiglio della Comunità economica europea (CEE), di una direttiva che preveda l'incentivazione fiscale dell'etanolo puro, o quale componente nella produzione dell'etere etil-terbutilico (ETBE).

Tale proposta ha giustamente rilevato i benefici di natura economica per il settore agro-industriale ed occorre sottolineare che per l'economia italiana, in particolare, sarebbe oltremodo proficuo utilizzare le inevitabili eccedenze, all'occorrenza integrate da nuove colture accuratamente selezionate e perfettamente controllabili per qualità e quantità.

In Francia sono stati già adottati provvedimenti di totale sgravio fiscale che hanno lo stesso obiettivo della proposta presentata in sede CEE.

Anche in Italia appare indispensabile accelerare la fase di sperimentazione mediante una proroga ed una estensione delle agevolazioni previste dal decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La capacità di produzione dell'industria italiana della distillazione è perfettamente in grado di coprire interamente la prevedibile domanda di etanolo da utilizzare quale carburante per l'autotrazione; la distribuzione degli impianti di produzione dell'etanolo su tutto il territorio nazionale consente inoltre una notevole flessibilità nelle operazioni di rifornimento.

Riteniamo dunque sia venuto il momento anche in Italia di superare i molti ostacoli, spesso pretestuosi, che sono stati sino ad ora frapposti all'impiego dell'etanolo quale componente nella formulazione della benzina.

Questo è l'obiettivo del presente disegno di legge.

È utile infine ricordare che i biocarburanti (compreso il bio-diesel) potrebbero, a regime, rappresentare al massimo il 5 per cento circa del mercato dei carburanti, il che esclude contraccolpi significativi per l'industria petrolifera. Per contro, assai consistenti sarebbero i vantaggi di ordine ambientale e quelli di cui beneficerebbe il settore agricolo col crearsi di nuovi sbocchi per alcune produzioni eccedentarie. Tali benefici sarebbero certamente superiori al modesto sacrificio delle entrate fiscali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È prorogato al 31 dicembre 1994 il termine di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardante il trattamento fiscale agevolato disposto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, da applicarsi all'alcool etilico denaturato usato in miscela con benzina per prove sperimentali nell'autotrazione.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano anche a miscele di alcool e gasolio utilizzate per prove sperimentali sia in autotrazione che nella combustione nonché alla componente di alcool etilico denaturato utilizzata nella produzione del composto alto-ottanico per benzine denominato etere etil-ter-butilico (ETBE).

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1993, in lire 10.000 milioni per l'anno 1994 e in lire 10.000 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.